

Legge Regionale 17 agosto 1998, n. 24

Iniziative ed interventi di interesse regionale in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000

Bollettino Ufficiale n. 46 del 21 agosto 1998

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione della sua rilevante incidenza sul territorio regionale promuove un'azione organica di interventi e di attività, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale anche a integrazione e specificazione locale del Piano degli interventi di interesse nazionale in località al di fuori del Lazio previsto dalla Legge 7 agosto 1997 n. 270.

2. Gli interventi e le attività dell'azione regionale sono finalizzati a promuovere e attuare:

a) servizi di accoglienza, in senso lato, del turismo sociale e della ricettività a basso costo;

b) valorizzazione del patrimonio artistico ivi compresi i beni culturali di valore religioso della Basilicata;

c) sistemi integrati di servizi turistici, con soluzioni atte a favorire gli accessi, e sistemi informativi, di comunicazione e segnaletica;

d) assistenza e sicurezza a visitatori e pellegrini favorendone l'accesso e la mobilità sul territorio regionale.

3. Gli interventi e le attività di interesse regionale sono coordinati con quelli del piano nazionale e organizzati in via sussidiaria e integrativa rispetto ad essi.

4. Gli interventi e le attività dell'azione regionale sono preordinati a incentivare la prevedibile entità dei flussi di pellegrini in Basilicata particolare riguardo agli emigrati di origine lucana, in vista dell'evento giubilare.

Art. 2

Quadro organico di interventi

1. Nell'ambito delle finalità contenute nell'art. 1 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, forma il quadro organico di interventi e attività, sotto forma di **contributi o di azioni specifiche.**

2. Gli interventi regionali comprendono in particolare:

a) adeguamento, ampliamento e ristrutturazione di strutture edilizie esistenti, **preferibilmente connesse con località religiose e mete di pellegrini tradizionali;** tali interventi possono anche riguardare la sistemazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro, nonché la fornitura di arredi e servizi per la mobilità;

b) strumenti finanziari di incentivazione dei flussi turistici;

c) **iniziative promozionali, pubblicitiche ed editoriali, compresa la organizzazione o promozione di convegni, seminari, mostre e grandi eventi culturali e religiosi;**

d) sistemi connettivi di gestione dei flussi di pellegrini;

e) sistemi informativi e di comunicazione mediante segnaletica turistica stradale;

f) formazione degli addetti ai servizi di accoglienza e assistenza;

g) ogni altra iniziativa e attività idonee al conseguimento delle finalità contenute nell'art. 1.

3. Sono inclusi nel quadro organico regionale gli interventi che diano garanzie di essere ultimati e resi operativi entro il 31 marzo dell'anno 2000.

Art. 3

Coordinamento e contributi

1. I progetti e le attività ammessi nell'intervento regionale devono avere carattere aggiuntivo, complementare e integrativo del Piano degli interventi di interesse nazionale in località al di fuori del Lazio ed essere con essi coordinati.

2. I finanziamenti previsti dalla presente legge possono concorrere a costituire la quota regionale di cofinanziamento per progetti da realizzare nell'ambito del Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale.

Art. 4

Proposizione e attuazione del programma

1. Per la proposizione e l'attuazione del quadro organico di cui all'art. 2 è istituito il Comitato Esecutivo per il Giubileo, il quale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ed è formato:

- dall'Amministratore Unico dell'APT di Basilicata;
- da due rappresentanti della Conferenza Episcopale di Basilicata;
- da un rappresentante degli Operatori Turistici designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio;
- da un esponente del mondo della cultura designato dalla Giunta regionale;
- da due consiglieri regionali.

2. Per la sopraddetta attività il Comitato si avvale di personale regionale individuato dall'Assessore al personale d'intesa con il Presidente della Giunta regionale particolarmente qualificato nell'organizzazione dei grandi eventi.

3. Le proposte contenenti anche le modalità e i termini di attuazione, con la relativa spesa, vengono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Il Comitato esprime altresì entro 10 giorni dal ricevimento pareri obbligatori su tutti gli atti pertinenti all'evento giubilare di competenza della Giunta regionale.

5. Il Comitato può altresì proporre iniziative e interventi integrativi utili ad assicurare la migliore accoglienza e mobilità dei pellegrini sul territorio lucano.

6. Ai componenti del Comitato è riconosciuto un gettone di presenza di L. 100.000.

Art. 5

Procedure

1. Al fine di favorire la rapida ed efficace attuazione degli interventi regionali e di quelli contenuti nel Piano nazionale approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale persegue la semplificazione e l'accelerazione delle procedure tecniche e amministrative, in materia di autorizzazioni, pareri di competenza regionale, necessari per la realizzazione degli interventi.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'esercizio 1998 in L. 500.000.000, si provvede, in termini di competenza della cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal cap. 7470 concernente "Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese in conto capitale" istituzione del nuovo capitolo 6475 - settore Turismo - avente la denominazione "Iniziativa e interventi di interesse regionale in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000". Le leggi di bilancio per gli esercizi 1999 e 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

2. I programmi di intervento nel settore turistico (ricettività, infrastrutture e promozioni) dovranno altresì prevedere per l'anno 1998, 1999 e 2000 una riserva di fondi pari almeno al 20% per le finalità di cui all'art. 2, punti a), b) della presente legge.

3. I programmi di cui alla L.R. 22/88 dovranno prevedere una riserva di fondi di almeno il 20% per gli interventi di cui all'art. 2 punto c) della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del punto f) del precedente art. 2 si farà fronte con i fondi da programmare ai sensi delle leggi regionali in materia di Formazione Professionale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma di cui all'art. 4, comma 6, si provvede con i fondi iscritti in bilancio al cap. 550.

Art. 7

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di osservarla come legge della Regione Basilicata.